

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1776

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FAZZONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2007 (*)

Disposizioni per la realizzazione dell’aeroporto civile di Latina

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di realizzare uno scalo aeroportuale civile nel territorio del comune di Latina al fine di consentire un miglior collegamento della zona sia a livello nazionale che internazionale, migliorare le attuali condizioni di «affollamento» del sistema aeroportuale romano, garantire al comprensorio pontino ed a tutto il basso Lazio una infrastruttura di collegamento moderna, efficiente ed in grado di fornire il necessario supporto allo sviluppo delle attività industriali, manifatturiere, agricole e turistiche dalla zona.

Lo sviluppo industriale ha saputo trovare negli anni, in questo territorio, una grande opportunità consentendo l'inserimento della grande industria e il proliferare di attività locali che, ancora oggi, malgrado inevitabili episodi di deindustrializzazione dovuti alla cessazione del regime di beneficio della Cassa del Mezzogiorno, mantengono una solida presenza nell'intera economia nazionale. È tuttavia necessario dotare questo comprensorio di uno scalo aereo di tipo civile che faciliti, snellisca, migliori e potenzi il collegamento e la movimentazione delle risorse e delle realtà produttive.

Il comune di Latina, inoltre, è sede di un importante scalo ferroviario sulla dorsale Roma-Napoli (alta velocità) e risulta dotato di un adeguato Centro intermodale, in grado di consentire una eccellente integrazione del trasporto aereo con quello su rotaia, utilizzando al meglio lo scalo merci ed attuando grosse movimentazioni.

L'aeroporto civile di Latina, quindi, consentirà un migliore collegamento con altre realtà industriali italiane ed europee attive nel bacino del Mediterraneo, favorendo le attività industriali, turistiche ed agricole della zona. Vale la pena sottolineare come nella provincia di Latina operi il MOF (Mercato

ortofrutticolo di Fondi) una delle più importanti realtà europee nel suo genere, sia insediato un polo farmaceutico di rilevanza assoluta in campo nazionale e che la stessa provincia pontina, a pochi chilometri da Roma, con le sue bellezze naturalistiche e le potenzialità turistiche, potrebbe rappresentare un valido supporto sinergico all'offerta turistica della capitale.

Appare opportuno, in conclusione, spendere alcune righe per una precisazione di merito. La legislazione concorrente, prevista dall'articolo 117 della Costituzione, è imposta sulla formula secondo cui, nelle materie riferite a tale tipo di legislazione, allo Stato spetta la determinazione dei soli principi fondamentali, restando invece tutto il resto della legislazione affidato alle regioni.

In queste materie si trovano certamente i temi del governo del territorio, dei porti ed aeroporti civili, delle grandi reti di trasporto e di navigazione, dell'ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto-distribuzione dell'energia.

Il presente disegno di legge, del quale si auspica l'approvazione, non è in contraddizione con la regionalizzazione della materia «aeroporti», come a prima vista può apparire, nel senso che una normativa di rango statale si appalesa in questo specifico contesto essenziale, in quanto il tema aeroporti, per il suo preminente interesse nazionale, non può essere isolato dal contesto territoriale dell'intero Paese, né della regione sul quale insiste, e ciò a maggior ragione con riferimento al sistema aeroportuale della Capitale, in ordine al quale la regionalizzazione non può efficacemente garantire equiordinazione ed uniforme distribuzione sul territorio del servizio offerto ai cittadini italiani.

In ogni caso, è al di là di ogni ragionevole dubbio garantita alla regione la potestà legi-

slativa di tipo primario, non avente ad oggetto i principi fondamentali, già fissati dalla legislazione statale, ma rivolta alla programmazione ed organizzazione delle attività del sistema aeroportuale individuato nel presente disegno di legge.

Il presente disegno di legge, quindi, prevede:

- l'apertura di uno scalo civile aeroportuale a Latina;

- le opere necessarie alla realizzazione saranno stabilite mediante accordo di pro-

gramma tra tutte le amministrazioni interessate;

- la società di gestione dell'aeroporto civile sarà costituita dai rappresentanti degli enti locali territoriali e da soggetti privati e regolata da apposita convenzione con il Ministero dei trasporti.

Colleghi senatori, è urgente e necessario provvedere alla realizzazione di queste opere fondamentali per l'ulteriore sviluppo economico e sociale della zona.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Sono considerati di preminente interesse nazionale e regionale gli interventi per la realizzazione di un aeroporto civile a Latina, inserito nel sistema aeroportuale del Lazio, e per le infrastrutture dello stesso.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati in modo tale da non limitare l'agibilità del traffico aereo e da assicurare la rispondenza delle infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il traffico militare e civile.

Art. 2.

(Sistema aeroportuale del Lazio)

1. Gli aeroporti di Roma di Ciampino e Fiumicino e l'aeroporto di Latina sono costituiti in sistema aeroportuale del Lazio.

2. Il sistema aeroportuale della capitale è di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione.

Art. 3.

(Accordo di programma)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono stabiliti in sede di accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui la decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Presidente della provincia di Latina promuove, ai sensi del comma 1, sentite le amministrazioni interessate, la conclusione

di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento necessario alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Gestione dell'aeroporto)

1. Con decreto del Ministro dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, l'esercizio dell'aeroporto di Latina è affidato in concessione, per la durata di trenta anni rinnovabili, ad una apposita società per azioni, la cui costituzione è promossa dalla regione Lazio, con la partecipazione della regione stessa, della provincia di Latina, degli enti locali interessati, della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e di soggetti privati.

2. La concessione di cui al comma 1 è disciplinata da apposita convenzione approvata con lo stesso decreto di concessione.

Art. 5.

(Convenzione)

1. La società concessionaria ai sensi dell'articolo 4 deve operare con criteri di organicità e di economicità ed assicurare la sicurezza dell'attività aeroportuale; essa provvede alla gestione mediante l'espletamento diretto dei servizi aeroportuali.

Art. 6.

(Diritti della società concessionaria)

1. Alla società concessionaria ai sensi dell'articolo 4 competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

